



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**Direzione Generale**  
**Calle dei Miracoli – Cannaregio 6071 – 30131 VENEZIA**

Area 2

*Contenzioso, relazioni sindacali, contrattazione e comunicazione*

**INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE  
CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  
DEL PERSONALE DELLA SCUOLA  
SOTTOSCRITTO IL 29 OTTOBRE 2003**

In data 27 gennaio 2004 presso la Direzione Generale – sede Riva di Biasio - Venezia, si sono riunite le delegazioni di Parte Pubblica e di Parte Sindacale per l'interpretazione autentica del Contratto Integrativo Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola sottoscritto il 29 ottobre 2003.

**PREMESSO**

- che è insorta una controversia interpretativa in ordine alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale scolastico il quale – risultando iscritto a corsi universitari – sia nella condizione di “fuori corso” ;
- che è necessario precisare, in relazione all'unitarietà dei corsi del nuovo ordinamento universitario, il significato dell'ordine di priorità di cui all'art. 5 del C.I.R. ai fini della fruizione dei permessi;

**VIENE SOTTOSCRITTO**

il seguente accordo di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 10 del Contratto Integrativo Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola sottoscritto il 29 ottobre 2003.

*(Art. 1)*

All'art. 7 del Contratto Integrativo Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola sottoscritto il 29 ottobre 2003 è aggiunto il comma 1/Bis:

“Il personale della scuola iscritto a corsi universitari “fuori corso” è ammesso alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio, alle stesse condizioni del personale “in corso”, per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi. Invece, coloro che hanno



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**Direzione Generale**  
**Calle dei Miracoli – Cannaregio 6071 – 30131 VENEZIA**

Area 2

*Contenzioso, relazioni sindacali, contrattazione e comunicazione*

già usufruito dei permessi per l'intera durata legale dei corsi, possono usufruirne subordinatamente alla disponibilità di eventuali posti residui a livello provinciale”.

(Art. 2)

Ai fini dell' interpretazione dell'art. 5, comma 1, punto 3 la dizione “diploma di laurea” comprende anche i corsi di laurea del nuovo ordinamento universitario (esempio: 3 + 2) che vanno considerati unitariamente.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Per la Parte Pubblica:**

- Vice Direttore Generale – Dott. Roberto Spampinato  
\_\_\_\_\_
- Dirigente Area 2 – Dott.ssa Carmela Palumbo.  
\_\_\_\_\_
- Dirigente Area 3 (Personale della scuola) – Dott.ssa Rita Marcomini  
\_\_\_\_\_

**Per la Parte Sindacale:**

- Antonio Giacobbi - CGIL- SCUOLA  
\_\_\_\_\_
- Marcon Nereo - CISL – SCUOLA  
\_\_\_\_\_
- Furegon Silvano - CISL – SCUOLA  
\_\_\_\_\_
- Checcacci Roberto - UIL – SCUOLA  
\_\_\_\_\_
- Leopoldino Lago - SNALS CONFESAL  
\_\_\_\_\_